



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Il Ministero del Turismo

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, come convertito con modificazione con legge 22 aprile 2021 n. 55, e, in particolare, gli artt. 6 e 7, che istituiscono il Ministero del Turismo e trasferiscono a detto Dicastero le funzioni in precedenza esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 963, ai sensi del quale, presso il Ministero del turismo, è istituito un fondo per i cammini religiosi, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022, per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi cosiddetti «cammini» religiosi e il recupero e la valorizzazione degli immobili che li caratterizzano e ove è previsto che con decreto del Ministero del turismo siano dettate le corrispondenti misure attuative;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” la quale, all’articolo 1, comma 610, ha stabilito che “*il fondo di cui all’articolo 1, comma 963, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025*”;

VISTO il decreto del Ministro del turismo 5 ottobre 2023, prot. n. 25710/23, recante “*Misure attuative del Fondo per i cammini religiosi di cui all’articolo 1, comma 963, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234*”, registrato dalla Corte dei Conti in data 20 ottobre 2023, che annulla e sostituisce il precedente decreto del Ministro del turismo *pro-tempore* 23 giugno 2022, prot. n. 8087/22;

VISTO il decreto del Direttore Generale della Valorizzazione e Promozione Turistica del Ministero del turismo del 16 novembre 2022, prot. n. 14956/22, di approvazione dell’*Avviso pubblico per manifestazione di interesse all’inserimento nel “Catalogo dei cammini religiosi italiani” ai fini dell’attuazione dell’articolo 5, comma 1, del decreto 23 giugno 2022 del Ministro del turismo “Misure attuative del fondo per i cammini religiosi di cui all’articolo 1, comma 963, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”*, con il quale è stata avviata la creazione del suddetto Catalogo al fine della promozione turistica dei cammini religiosi italiani, anche in vista degli importanti appuntamenti previsti per il Giubileo 2025;



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

VISTO l'Avviso pubblico per lo sviluppo dell'offerta turistica dei cammini religiosi italiani del Segretariato Generale, del 20 ottobre 2023, prot. n. 27138/23, in attuazione del citato D.M. n. 25710/2023;

VISTO il decreto del Segretario Generale 13 dicembre 2023, prot. n. 33654/23, così modificato con decreto del Segretario Generale 21 febbraio 2024, prot. n. 4872/24, recante l'approvazione della graduatoria determinata dalla Commissione, che individua le n. 40 istanze ammissibili a finanziamento delle n. 258 presentate;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.*" e, in particolare, la previsione di cui all'articolo 17, attraverso la quale è disposto il rifinanziamento del Fondo per i cammini religiosi di cui alla Legge n. 234 del 2021 art. 1 c. 963 - (Cap. 8513, p.g. 1) per complessivi 15 milioni di euro nel triennio 2024 – 2026;

CONSIDERATO, in particolare, che col citato D.P.C.M. n. 177/2023, è stata istituita la Direzione Generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo a cui, ai sensi della Tabella 16 - del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, è attribuito il Centro di Responsabilità C.d.R. 7, nel quale è transitato il capitolo 8513, p.g. 1, precedentemente attribuito al C.d.R. 5 – Direzione Generale della valorizzazione e della promozione turistica;

CONSIDERATA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2024 del Ministro del turismo dell'11 marzo 2024, prot. n. 7306/24, con la quale vengono assegnate le risorse finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità per l'esercizio finanziario 2024, in corso di registrazione presso gli organi di controllo;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2024, prot. in ingresso al n. 266282/24 del 10/10/2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 08/10/2024 n. 1452, con il quale, ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato conferito al Dott. Federico Amedeo Lasco l'incarico di direttore della Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il turismo del Ministero del turismo, per la durata di tre anni;

VISTO che il citato Avviso pubblico per lo sviluppo dell'offerta turistica dei cammini religiosi italiani, all'art. 4, comma 3, prevede che "*tutti gli interventi ammessi a finanziamento devono essere realizzati e completati entro il termine perentorio di due anni dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione, pena la revoca del finanziamento concesso*" e che tale termine perentorio è stato recepito all'articolo 6 dei disciplinari d'obbligo sottoscritti dai beneficiari;

VISTI gli esiti dell'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti finanziati, dai quali emergono, per diversi beneficiari, ritardi nella realizzazione degli interventi tali da compromettere il rispetto del termine perentorio previsto dall'Avviso;

CONSIDERATO che, in molti casi tali ritardi risultano riconducibili a fattori intervenuti successivamente alla concessione dei finanziamenti e connessi a criticità e problematiche tecnico- amministrative sorte nella fase realizzativa e non ascrivibili alla sfera di responsabilità dei beneficiari;

RITENUTO necessario, al fine di garantire la corretta e completa realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obiettivi generali del citato Avviso, prevedere, in via eccezionale e motivata, una specifica procedura che consenta la valutazione delle richieste di proroga del termine perentorio;



Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

DECRETA

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina le condizioni e le modalità per la presentazione, in via eccezionale, delle richieste di proroga del termine perentorio di realizzazione e completamento di tutti gli interventi ammessi a finanziamento previsto nell'articolo 4, comma 3 dell'Avviso pubblico per lo sviluppo dell'offerta turistica dei cammini religiosi italiani del 20 ottobre 2023, prot. n. 27138/23.

Art. 2

1. Possono presentare richiesta di proroga i beneficiari dei contributi che dimostrino l'insorgenza di condizioni oggettive e imprevedibili, non imputabili al beneficiario, che non consentano il rispetto del termine perentorio fissato nell'Avviso.
2. La richiesta di proroga deve essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo camminireligiosi@pec.ministeroturismo.gov.it ed essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo delegato.
3. La richiesta di proroga deve contenere:
 - (i) una motivazione dettagliata, corredata da documentazione idonea a dimostrare le cause sopravvenute e non imputabili al beneficiario;
 - (ii) nuovo cronoprogramma di realizzazione degli interventi coerente con la tempistica aggiuntiva richiesta;
 - (iii) ogni ulteriore informazione e documentazione utile alla valutazione della richiesta;
4. La proroga può essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi, a partire dal termine perentorio fissato dall'articolo 6 del Disciplinare d'obbligo sottoscritto tra l'Amministrazione e il Beneficiario, in coerenza con le attività residue da svolgere, come risultanti dalla documentazione di cui al precedente comma 3.

Art. 3

1. Le richieste di proroga sono soggette a valutazione da parte del Ministero del turismo che può richiedere al beneficiario chiarimenti o integrazioni documentali.
2. L'esito della valutazione è formalizzato con apposita comunicazione di concessione o diniego della proroga, comunicato al beneficiario tramite PEC.



Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

3. L'eventuale proroga concessa modifica il termine perentorio originariamente previsto nel disciplinare d'obbligo che s'intende sostituito dal nuovo termine indicato nella comunicazione di concessione.

Art. 4

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo <https://www.ministeroturismo.gov.it>.

Il Direttore Generale
Federico A. Lasco

*(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)*